

I contributi regionali in conto interessi sui mutui non pesano sulla capacità d'indebitamento degli enti locali. Annotazione a Corte dei Conti n. 311/2013

Parole-chiave: Finanze e contabilità, enti locali, contributi regionali in conto interessi sui mutui, incidenza sul calcolo della capacità d'indebitamento, esclusione

Riferimenti normativi:

Art. 204 d.lgs 267/2000 (TUEL); art. 16, comma 11, d.l. 6 l. n.95/2012; art. 1 l.r. Piemonte n. 73/1996

Massima ufficiale:

Ai fini del calcolo della capacità d'indebitamento di cui all'art. 204, comma 1, TUEL, l'Ente locale non deve tener conto degli interessi passivi relativi alle rate di ammortamento dei mutui garantiti con contributi in annualità concessi dallo Stato o dalla Regione al fine di agevolare la realizzazione degli investimenti. Configurandosi le quote contributive annue alla stregua dei contributi di parte corrente (ovvero in conto esercizio, in quanto finalizzati alla riduzione dei costi di natura finanziaria dell'Ente), sarà possibile iscriverne l'importo al Titolo II, cat. 2 (contributi e trasferimenti correnti dalla Regione), avendo cura di riportarne l'importo anche dal lato della spesa.

Un Comune piemontese ha rimesso alla Corte dei conti un quesito ai sensi dell'art. 7, comma 8, l. 131/2003 riguardante la corretta applicazione degli artt. 204 TUEL e 16, comma 11, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 con riferimento al calcolo della capacità d'indebitamento dell'ente locale medesimo (1).

Riferisce l'ente locale di avere a suo tempo sottoscritto un mutuo ventennale, poi ulteriormente rinegoziato, finalizzato a lavori di ampliamento della casa di riposo e di avere poi ottenuto dalla Regione Piemonte un contributo decennale, ai sensi della l.r. 4 settembre 1996, n. 73, per il finanziamento della stessa opera.

La legge regionale dispone infatti che i contributi sono concessi in conto interessi dei mutui sottoscritti dagli enti al fine di favorire l'attivazione di Residenze Assistenziali Flessibili (RAF) e Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).

Domanda il Comune se gli interessi sul mutuo, che gode del predetto contributo regionale decennale, possano essere scontati dal totale degli interessi passivi (numeratore) nel calcolo dell'indebitamento, considerato che tale contributo è in corso di erogazione ma ha durata inferiore alla scadenza del mutuo, fermo che il totale delle entrate correnti (denominatore) sarà ridotto dell'importo del contributo regionale fino alla scadenza del contributo regionale stesso.

La Corte dei conti, ritenuto ammissibile il quesito, conferma sostanzialmente quanto prospettato dall'ente locale, fornendo al contempo ulteriori utili indicazioni anche sul piano contabile.

I magistrati contabili richiamano la normativa in materia d'indebitamento degli enti locali e in particolare l'art. 204, comma 1, TUEL, pur recentemente modificato dall'art. 11-bis del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 99, che dispone "[...] l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei

prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui (...)"

Il comma 11 dell'art. 16 (Riduzione della spesa degli enti territoriali) del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, prevede poi che il comma 1 dell'articolo 204 TUEL si interpreta nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento (2).

La Corte dei conti precisa come l'art. 204 TUEL, finalizzato "a porre un freno all'incremento di spesa pubblica derivante dall'indebitamento degli enti locali e ad evitare che quest'ultimo diventi un fattore incontrollabile di crescita della spesa corrente, capace di riflettersi sui bilanci futuri dell'Ente e creare condizioni di squilibrio finanziario" (3), preveda proprio di escludere – in via d'eccezione – dal calcolo dell'indebitamento le risorse in conto interessi provenienti da altre amministrazioni (statali e regionali).

Viene anche richiamata la delibera n. 5/2012 della Corte dei conti, Sezione Autonomie, che ha chiarito come l'eliminazione dal conteggio del limite di indebitamento dei contributi statali e regionali sia "coerente con le disposizioni recate dall'art. 1, co. 75 e 76, l. n. 311/2004 (secondo cui il mutuo viene riepilogato nel bilancio dell'ente che provvede al pagamento degli interessi, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa) e serve ad evitare una ingiustificata duplicazione di limiti finanziari" (4).

Nella positiva risposta allo specifico quesito, pertanto, la Corte dei conti precisa come nel calcolo della capacità d'indebitamento dell'ente il contributo regionale deve essere sottratto dal conteggio avendo cura di contestualmente sottrarre il medesimo importo anche dal lato dell'entrata, poiché transitando nel bilancio dell'ente locale tra le entrate correnti, ciò darebbe luogo ad un ingiustificato ampliamento della capacità di indebitamento.

Sul piano contabile poi, sottolinea la Corte, i contributi regionali in discussione, in ragione della loro ricorrenza e periodicità, non possono essere configurati quali spese in conto capitale per cui vanno considerati quali contributi di parte corrente iscrivibili al Titolo II, cat. 2 (contributi e trasferimenti correnti dalla Regione).

(1) In argomento cfr. F. Calise, *Il debito e la gestione dell'indebitamento*, in G. Astegiano (a cura di), *Ordinamento e gestione contabile-finanziaria degli enti locali*, Milano, 2012, 761 ss.

(2) Con la suddetta norma il legislatore ha risolto il dubbio se il vincolo all'indebitamento si applicasse solo nell'anno di contrazione del nuovo indebitamento, ovvero se ogni ente locale dovesse impostare la propria programmazione in modo da garantire anche il rispetto delle soglie, peraltro decrescenti, stabilite per gli esercizi successivi. Cfr. Nota di lettura dell'art. 16, comma 11, dl. 95/2012, *Spending review 2*, predisposta dall'ANCI (Area piccoli comuni) in www.anci.it.

(3) Si cfr. anche Corte cost. 18 gennaio 2013, n. 3 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18, comma 24, l. r. Friuli Venezia Giulia 29 dicembre 2011, n. 18. Tale disposizione prevedeva che gli enti locali potessero assumere nuovi mutui a partire dal 2012 nel limite massimo del 12 per cento, laddove il legislatore statale, in base all'art. 204 TUEL, ha previsto percentuali inferiori e in riduzione progressiva, e quindi in violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., tenuto conto che la norma stabilita dal legislatore statale mira a contenere l'esposizione finanziaria degli enti locali, a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica e pertanto si configura quale principio di coordinamento della finanza pubblica che le regioni, anche a statuto speciale, sono tenute a

rispettare. La decisione è consultabile su www.giurcost.org con commento di Q. Camerlengo, La legge finanziaria friuliana davanti alla Corte costituzionale: stabilizzazione del personale, rispetto del patto di stabilità interno, finanza locale.

(4) Similmente Corte conti, sez. reg. contr. Liguria, 13 settembre 2012, n. 98 in www.corteconti.it